

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Esame emendamenti C. 1294-439-603-1245-1377-A ..... 130

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020. C. 1388 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 130

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 136

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale. C. 1297 Governo, approvato dal Senato C. 789 Bagnai (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 132

ALLEGATO 2 (*Proposte emendative presentate*) ..... 137

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione del reato. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa e C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 132

ALLEGATO 3 (*Emendamento dei relatori*) ..... 142

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 135

#### COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 25 ottobre 2023.

**Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.**

**Esame emendamenti C. 1294-439-603-1245-1377-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.05 alle 9.10 e dalle 20.35 alle 20.50.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene

*il sottosegretario di Stato per la Giustizia  
Andrea Delmastro Delle Vedove.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020.**

**C. 1388 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relattrice*, ricorda che il disegno di legge di ratifica in esame è stato già approvato dal Senato.

Osserva che l'Accordo ha lo scopo di intensificare la cooperazione fra le forze di polizia dei due Stati per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo internazionale. Come si legge nella relazione introduttiva, l'Accordo, che si inserisce in un contesto internazionale che richiede una maggiore collaborazione nel contrasto alla criminalità organizzata, costituisce lo strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e rafforzare i rapporti tra le autorità nazionali dei due Stati.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici l'illustrazione complessiva del testo dell'Accordo, composto da 14 articoli, richiamandone in questa sede sinteticamente i contenuti.

Gli articoli 1 e 2 definiscono rispettivamente l'ambito di applicazione e l'obiettivo dell'Accordo che consiste nella promozione e nello sviluppo della collaborazione di polizia per prevenire e reprimere la criminalità nelle sue varie forme di terrorismo.

L'articolo 3 individua come autorità competenti, per la Repubblica italiana, il Ministero dell'interno–Dipartimento della Pubblica sicurezza e, per la Repubblica del Kosovo, la Polizia del Kosovo–Ministero degli affari interni.

L'articolo 4 indica i principali settori di cooperazione: crimine organizzato transnazionale; reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità fisica; produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; tratta di persone e traffico illecito di migranti; traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleare, radioattivi o tossici; criminalità informatica e pedopornografia *on line*; reati economico-finanziari incluso il riciclaggio; traffico illecito di veicoli e reati ad esso connessi. Inoltre le parti collaborano nella prevenzione e repressione del terrorismo.

L'articolo in esame precisa che l'Accordo non produrrà effetti in materia di

estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale.

L'articolo 5, nell'indicare le forme di cooperazione, dispone che le Autorità competenti effettuino scambi di informazioni, puntualmente dettagliati, relativi al settore della cooperazione di polizia, tra i quali figurano anche quelli sui reati, sui gruppi criminali organizzati, sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori, nonché sulla ricerca dei latitanti.

Gli articoli da 6 a 8 riguardano i requisiti per le richieste di assistenza, le condizioni per opporre un rifiuto, le procedure da seguire per l'esecuzione delle richieste.

L'articolo 9 definisce le modalità per assicurare la protezione dei dati personali e le informazioni classificate.

L'articolo 10 prevede riunioni delle Autorità competenti, anche in videoconferenza, e ammette la costituzione di gruppi di lavoro *ad hoc*.

L'articolo 11 indica le procedure per la ripartizione tra le Parti degli oneri finanziari.

Gli articoli da 12 a 14, infine, riguardano la lingua di lavoro, le modalità per la soluzione delle controversie interpretative o attuative del testo e le disposizioni finali.

Passando al disegno di legge di ratifica, esso consta di cinque articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene la determinazione e la copertura degli oneri finanziari, derivanti dall'attuazione degli articoli 5 sulle forme di cooperazione, e 10, in tema di riunioni e consultazioni, che sono pari a 63.627 euro a decorrere dall'anno 2023.

L'articolo 4 dispone, altresì, una clausola di invarianza finanziaria, per gli oneri diversi da quelli indicati nell'articolo precedente.

L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*allegato 1*).

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE condivide la proposta di parere della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.05.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Intervengono il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.**

**C. 1297 Governo, approvato dal Senato C. 789 Bagnai.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 settembre 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di novembre.

Comunica che sono state presentate 20 proposte emendative (*allegato 2*).

Con riguardo ai profili di ammissibilità, ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

Alla luce dei suddetti criteri del richiamato articolo 89 del Regolamento, dichiara l'inammissibilità parziale, per estraneità di materia dell'emendamento Giuliano 1.6, li-

mitatamente alla parte consequenziale, lettera *b*), in quanto reca una disposizione volta a promuovere lo sviluppo di una campagna di sensibilizzazione relativa alla « alfabetizzazione climatica », tema che non risulta oggetto della proposta di legge in esame né della proposta ad essa abbinata.

Fa presente che l'eventuale richiesta di riesame potrà essere avanzata entro venerdì 27 ottobre alle ore 13.

Avverte che l'avvio dell'esame delle proposte emendative sarà definito in sede di Ufficio di presidenza, in relazione alle determinazioni che saranno assunte in data odierna dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione del reato.**

**C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa e C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2023.

Ciro MASCHIO *presidente*, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dell'Assemblea a partire dalla seduta antimeridiana di venerdì 27 ottobre.

Rammenta inoltre che nella seduta di ieri la presidenza ha confermato le pronunce di inammissibilità precedentemente assunte.

Avverte che i relatori, onorevoli Enrico Costa e Pellicini, hanno presentato l'emendamento 1.57 (*allegato 3*).

Poiché il testo di tale proposta emendativa è integralmente sostitutivo dell'articolo 1, ritiene che non vi siano al momento le condizioni per svolgere l'esame delle proposte emendative comprese nel fascicolo. Fa presente che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine di questa

seduta, saranno valutate le più proficue modalità di esame del provvedimento.

Propone in ogni caso di fissare il termine per presentare eventuali subemendamenti all'emendamento 1.57 dei relatori alle ore 17 della giornata odierna, al fine di non precludere la possibilità di svolgimento della seduta in orario serale, in funzione dell'esigenza di concludere l'esame del provvedimento in tempi compatibili con l'avvio della discussione in Assemblea.

Valentina D'ORSO (M5S) evidenzia come l'emendamento testé presentato dai relatori, di fatto, costituisca una riscrittura del testo del provvedimento. Per tale ragione ritiene che il termine proposto dalla presidenza per la presentazione di proposte subemendative non sia congruo e ne chiede il differimento almeno alla giornata di venerdì 27 ottobre.

Dichiara, inoltre, la indisponibilità del suo gruppo ad avviare l'esame delle altre proposte emendative comprese nel fascicolo prima che il relatore ed il rappresentante del Governo abbiano espresso il parere su tutte le proposte emendative, comprese quelle subemendative eventualmente presentate.

Reputa inoltre – anche alla luce dei concomitanti impegni su altri importanti provvedimenti, e si riferisce in modi specifici all'esame in corso in Assemblea del disegno di legge in materia di contrasto alla violenza sulle donne – che non sia possibile trattare in maniera seria in così poco tempo una disciplina particolarmente delicata come quella della prescrizione

A suo avviso, non sussiste nessuna reale giustificazione alla necessità di tener ferma la previsione dell'avvio in Assemblea dell'esame del provvedimento già nella seduta di venerdì prossimo e pertanto chiede che si avanzi una richiesta di rinvio alla Presidenza della Camera.

Federico GIANASSI (PD-IDP) non ritiene accettabile un termine di poche ore per la presentazione di proposte subemendative, anche alla luce del fatto che il testo – modificando la riforma Cartabia in materia di procedibilità e intervenendo sulla

prescrizione – insiste su argomenti, per stessa ammissione della maggioranza, particolarmente delicati.

Sottolinea come dal canto suo la maggioranza abbia impiegato diversi mesi per individuare il testo base da esaminare e, ancora, abbia presentato solo dopo diverse settimane, un emendamento che sostanzialmente riscrive tale testo. Né è stato possibile conoscerne prima i contenuti, dal momento che alle numerose riunioni di maggioranza, ad eccezione del collega Enrico Costa, non hanno partecipato esponenti dei gruppi di opposizione.

A suo avviso, è quindi necessario prevedere sia un termine più ampio per la presentazione dei subemendamenti per assicurare lo svolgimento di un esame coerente con le altre proposte emendative già presentate, sia un rinvio dell'avvio dell'esame in Assemblea di almeno una settimana.

Insistere nel mantenere un termine così limitato, sottolineando anche come i commissari siano contemporaneamente impegnati ad esaminare in Assemblea il provvedimento in materia di contrasto alla violenza di genere, costituirebbe una inaccettabile forzatura della quale il suo gruppo riterrebbe necessario investire la Presidenza della Camera.

Devis DORI (AVS) si associa alla richiesta di un termine più ampio per la presentazione di proposte subemendative, nel rispetto del lavoro delle forze di opposizione, ricordando come i commissari siano contemporaneamente impegnati anche ad esaminare in Assemblea il disegno di legge in materia di contrasto alla violenza di genere.

Maria Carolina VARCHI (FDI) rammenta come anche nella precedente legislatura la Commissione abbia esaminato un provvedimento in materia di prescrizione del reato. Ricorda altresì come anche allora, quando la presidenza della Commissione era affidata ad un esponente del Movimento 5 Stelle, i lavori si fossero « impantanati ». Ebbene, in quell'occasione, i commissari vennero a conoscenza dell'in-

tesa raggiunta dalla maggioranza attraverso una diretta *facebook* avviata dal Ministro Bonafede che aveva ritenuto istituzionalmente più corretto informare i giornalisti di tale accordo prima ancora di depositare attraverso i relatori una proposta emendativa in Commissione.

Osserva come invece in questa legislatura la maggioranza si sia confrontata con serenità e senza eccessivi clamori per individuare un'intesa e come, una volta divenuta ad una sintesi, abbia presentato il testo su cui vi è stata convergenza.

Ritiene inoltre che, pur essendo auspicabile, in una situazione tanto ideale quanto irrealistica, che i deputati e gli organi parlamentari in cui operano possano concentrare il proprio impegno su un provvedimento alla volta, nella pratica occorre fare i conti con la realtà della dinamica politica e delle concrete modalità di funzionamento delle istituzioni legislative. In questo caso le esigenze prioritarie sono da individuare nella volontà della maggioranza di rispettare la tempistica che la Conferenza dei presidenti di Gruppo – peraltro su richiesta di un gruppo di opposizione – ha ritenuto di definire.

Pertanto, condivide il termine proposto dalla presidenza per la presentazione dei subemendamenti pur manifestando la propria disponibilità a che lo stesso sia prorogato di un'ulteriore ora. Invita, quindi, anche i gruppi di minoranza che si sono espressi in senso contrario a rispettare la suddetta tempistica e conseguentemente dichiara la disponibilità del suo gruppo a procedere all'esame degli emendamenti già nella giornata odierna.

Sottolinea, in fine, come il termine proposto dalla presidenza per la presentazione di proposte subemendative sia di gran lunga più ampio di molti termini fissati in circostanze analoghe nella precedente legislatura dal presidente *pro tempore*

Pietro PITTALIS (FI-PPE) condivide il termine per la presentazione dei subemendamenti proposto dalla presidenza, rammentando anche che la maggioranza ha assunto l'impegno con l'onorevole Enrico Costa – presentatore della proposta emendativa in esame, iscritta nel calendario dei

lavori dell'Assemblea in quota opposizione – a trasmettere il provvedimento all'Assemblea in tempo per consentirne l'avvio dell'esame il 27 ottobre.

Evidenzia inoltre che l'emendamento proposto di relatori non introduce novità rispetto alle ipotesi già presenti nel fascicolo degli emendamenti, sintetizzando in un unico testo alcune proposte emendative già presentate.

Sottolinea come il citato emendamento sia il frutto della sintesi raggiunta tra le forze di maggioranza e alcune forze di opposizione e ritiene che, attraverso un'impostazione che supera sia la inaccettabile riforma Bonafede che quella Cartabia, sia possibile adottare un valido provvedimento in materia di prescrizione. Ribadisce, infatti, come non si possa rimettere alla scelta del magistrato la scelta dei procedimenti da trattare e di quelli da destinare alla sicura improcedibilità.

Ingrid BISA (LEGA) condivide le osservazioni dei colleghi Varchi e Pittalis, ritenendo congruo il termine proposto dal presidente per la presentazione dei subemendamenti.

Davide BELLOMO (LEGA) con riferimento all'emendamento 1.57 dei relatori, sottolinea come esso disponga che i periodi di sospensione decorrano dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale. Chiede ai relatori di svolgere un approfondimento con riguardo alla operatività di tale termine di cui all'articolo 544 anche con riguardo alle ipotesi in cui il giudice si avvalga delle facoltà di proroga ai sensi della normativa attualmente vigente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, come preannunciato, sospende quindi la seduta per consentire all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di assumere le decisioni in merito alle modalità di prosieguo dell'esame del provvedimento, tenuto conto della data prevista per l'avvio dell'esame in Assemblea.

**La seduta, sospesa alle 14.25, riprende alle 15.55.**

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi si è convenuto all'unanimità, di sottoporre alla Presidenza della Camera la richiesta di rinvio dell'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea al 6 novembre prossimo, anche in ragione della discussione che si è svolta in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo e delle interlocuzioni avute con la Presidenza della Camera.

In sede di Ufficio di presidenza si è altresì convenuto di fissare il termine per la presentazione di proposte subemendative all'emendamento 1.57 dei relatori per le ore 12 di venerdì 27 ottobre e di rinviare l'avvio dell'esame delle proposte emendative alla giornata lunedì 30 ottobre. È stato

in ogni caso precisato in quella sede che il mandato al relatore a riferire in Assemblea sarà conferito nella giornata di martedì 31 ottobre, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 25 ottobre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.55.

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020. C. 1388, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'Accordo ha lo scopo di intensificare la cooperazione fra le forze di polizia dei due Stati per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo internazionale, declinando tra i settori della cooperazione i seguenti: crimine organizzato transnazionale; reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità fisica; produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; tratta di persone e

traffico illecito di migranti; traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi o tossici; criminalità informatica e pedopornografia on line; reati economico-finanziari incluso il riciclaggio; traffico illecito di veicoli e reati ad esso connessi;

il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica prevede l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché la copertura degli oneri e le consuete clausole di invarianza finanziaria e di entrata in vigore,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale. C. 1297 Governo, approvato dal Senato C. 789 Bagnai.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

**1.1.** Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al medesimo articolo 518-duodecies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Nei casi in cui il fatto di cui al primo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la pena della reclusione fino a sei mesi o la multa da euro 225 a 1500 euro »;

*b)* al secondo comma, le parole: « da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1500 a euro 10.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500 »;

*c)* dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Nei casi in cui il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la multa fino a euro 750 »;

*sopprimere l'articolo 4.*

**1.2.** Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

*Al comma 1, sostituire le parole: euro 20.000 a euro 60.000 con le seguenti: euro 5.000 a euro 15.000.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: euro 10.000 a euro 40.000 con le seguenti: euro 2.000 a euro 10.000.*

**1.3.** Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo:*

*a) al comma 3, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1;*

*b) al comma 4, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1 e le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 1;*

c) *al comma 7, sostituire le parole:* ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* al comma 1.

**1.4.** Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

*Al comma 2, sostituire le parole:* da euro 10.000 a euro 40.000 *con le seguenti:* da euro 2.000 a euro 10.000.

*Conseguentemente, al medesimo articolo:*

a) *al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:* L’autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste dai commi 1 e 2 è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al « Fondo per la tutela del patrimonio culturale » di cui all’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, affinché siano impiegati nell’ambito delle attività di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1.5.** Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

*Al comma 2, sostituire le parole:* da euro 10.000 a euro 40.000 *con le seguenti:* da euro 2.000 a euro 10.000.

*Conseguentemente:*

a) *all’articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al medesimo articolo 518-duodecies, secondo comma, del codice penale, le parole: « da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da un mese a un

anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500 »;

b) *dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Promozione di campagne di sensibilizzazione)*

1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica e di sviluppare una adeguata sensibilità relativamente al pericolo dettato dai cambiamenti climatici in ragione del surriscaldamento globale, la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’istruzione e del merito e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, promuove, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale relativamente alla « Alfabetizzazione climatica ». Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**1.6.** Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

*(Parzialmente inammissibile)*

*Al comma 2, sostituire le parole:* da euro 10.000 a euro 40.000 *con le seguenti:* da euro 2.000 a euro 10.000

*Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al medesimo articolo 518-duodecies, secondo comma, del codice penale, le parole: « da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500 ».

**1.7.** Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. In caso di ripristino dello stato dei luoghi o di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto ovvero in caso di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.

**1.8.** Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

#### ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2.1.** Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al medesimo articolo 518-duodecimes del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Nei casi in cui il fatto di cui al primo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la pena della reclusione fino a sei mesi o la multa da euro 225 a 1.500 euro »;

b) al secondo comma, le parole: « da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1500 a euro 10.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500 »;

c) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Nei casi in cui il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni

culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la multa fino a euro 750 ».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**2.3.** Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al medesimo articolo 518-duodecimes del codice penale, il secondo comma è abrogato.

**2.4.** Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Al medesimo articolo 518-duodecimes del codice penale, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: « da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500 »;

b) dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

« Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

Nei casi previsti dal primo e terzo comma si procede d'ufficio ».

**2.5.** Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al medesimo articolo 518-duodecimes, terzo comma, del codice penale, dopo la parola: « ovvero » sono inserite le se-

guenti: « , se il condannato non si oppone, ».

**2.6.** Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

*Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Modifiche all’articolo 518-quinquiesdecies del codice penale)*

1. All’articolo 518-quinquiesdecies, al primo comma è premesso il seguente:

« Le disposizioni del secondo comma dell’articolo 518-duodecies non si applicano quando l’imbrattamento o il deturpamento è di entità tale da essere ripristinato, ad opera del soggetto agente, nell’immediatezza del fatto mediante operazioni di ripulitura ».

**2.01.** Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

*Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Modifiche all’articolo 518-septiesdecies del codice penale)*

1. All’articolo 518-septiesdecies, primo comma, del codice penale, le parole: « di un terzo » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla metà ».

**2.02.** Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3.1.** Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: e con la multa fino a 10.000 euro.*

**3.4.** Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

ART. 4.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) il primo comma è abrogato.

*Conseguentemente:*

*al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque, fuori dei casi preveduti all’articolo 635, deturpa o imbratta beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 300 a 1000 euro »;

*al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) il quarto comma è abrogato;

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Al comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, è premesso il seguente: “01. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro 103 a euro 309 chi deturpa o imbratta cose mobili altrui” »;

*sostituire la rubrica con la seguente:*  
Disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

**4.1.** Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: della reclusione da uno a sei mesi con le seguenti: dell’arresto fino a sei mesi.*

**4.2.** Dori.

<i>Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:</i>	da euro 1.032 a euro 6.197 » sono sostituite
Art. 4-bis.	dalle seguenti: « con la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da
<i>(Modifica all'articolo 734 del codice penale)</i>	1.000 a 10.000 euro ».
1. Al primo comma dell'articolo 734 del codice penale le parole: « con l'ammenda	<b>4.01.</b> Dori.

## ALLEGATO 3

**Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione del reato. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa e C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa.**

**EMENDAMENTO DEI RELATORI**

ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

*(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 159, è inserito il seguente:

« Art. 159-bis.

*(Sospensione del corso della prescrizione a seguito di sentenza di condanna)*

Il corso della prescrizione rimane sospeso, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni e, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno.

I periodi di sospensione previsti dal primo comma decorrono dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale.

Se durante i periodi di sospensione sopravviene una causa di sospensione prevista dall'articolo 159, i termini di sospensione previsti dal primo comma sono prolungati per il tempo relativo a tale causa.

Quando la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della Corte di cassazione interviene dopo la scadenza del rispettivo termine di sospensione, la pre-

scrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

I periodi di sospensione di cui al primo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere altresì quando, nel grado in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo, l'imputato è prosciolto o la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all'accertamento della responsabilità ovvero sono accertate le nullità indicate negli articoli 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale, anche ai sensi dell'articolo 623, comma 1, lettere b) e b-bis).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. »

b) all'articolo 160, primo comma, le parole: « e il decreto di citazione a giudizio » sono sostituite dalle parole: « il decreto di citazione a giudizio, la sentenza di condanna e il decreto di condanna. »;

c) all'articolo 161, secondo comma, le parole « e 640-bis », sono sostituite dalle parole: « , 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 585, limitatamente ai casi di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 612-bis e 640-bis, »;

d) l'articolo 161-bis del codice penale è abrogato.

**1.57.** I Relatori.